

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

Provincia di Pisa

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 03/08/2011

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 11/04/2012

REGOLAMENTO T.A.R.S.U.
luglio 2011

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Contenuto del Regolamento
- Art. 3 - Gestione del servizio di smaltimento
- Art. 4 - Presupposti ed individuazione soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 - Commisurazione della tassa
- Art. 6 - Deduzione a titolo di costo di spazzamento
- Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 8 - Parti comuni del condominio

CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DI RIFIUTI

- Art. 9 - Categorie di contribuenza
- Art. 10 - Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza

CAPO III - ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE

- Art. 11 - Esclusioni dalla tassa
- Art. 12 - Esenzioni
- Art. 13 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio
- Art. 14 - Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 15 - Riduzioni per specifici comportamenti virtuosi

CAPO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

- Art. 16 - Tassa giornaliera di smaltimento

CAPO V - PROCEDURE E SANZIONI

- Art. 17 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione
- Art. 18 - Collegamento tra uffici
- Art. 19 - Mezzi di controllo
- Art. 20 - Sanzioni
- Art. 21 - Accertamento, riscossione e contenzioso
- Art. 21bis - Riscossione diretta
- Art. 22 - Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1

(Istituzione della tassa)

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge 22 Febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito dell'intero territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 Novembre 1993, n. 507, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

Art. 2

(Contenuto del Regolamento)

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 3

(Gestione del servizio di smaltimento)

La gestione dei rifiuti urbani, attività di pubblico interesse, è gestita nelle forme previste dall'art. 21 del d. lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 ed è disciplinata da apposito regolamento cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

Art. 4

(Presupposti ed individuazione soggetti responsabili della tassa)

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa, così come quella dei soggetti responsabili dalla tassa stessa, è effettuato dagli artt. 62 e 63 del d. lgs. n. 507/93.

Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, la tassa è dovuta dal proprietario.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 5

(Commisurazione della tassa)

La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del d. lgs. 507/1993 è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte.

Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art. 6

(Deduzione a titolo di costo di spazzamento)

Ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5 per cento, a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 7

(Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio)

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

La tassa è, comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori più vicini, in tale zona alla tassa viene applicata con una riduzione del **60%** se la distanza dell'edificio dal punto più vicino di conferimento sia superiore a 1.000 metri.

Art. 8

(Parti comuni del condominio)

In presenza di parti comuni del condominio tassabili ai sensi del precedente art. 5 lett. C., nel caso in cui i soggetti tenuti non provvedano ad indicare nella denuncia di cui all'art. 70 del d. lgs. 507/94 la relativa superficie in base alla quota millesimale di pertinenza dell'immobile, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi nella misura:

- a) del 10 per cento per il condominio fino a n. 2 unità immobiliari;
- b) del 7 per cento per il condominio da n. 3 a 5 unità immobiliari;
- c) del 4 per cento se il condominio ha oltre n. 5 unità immobiliari.

CAPO II - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE E SOTTOCATEGORIE DI LOCALI ED AREE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI

Art. 9

(Categorie di contribuenza)

Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree sono classificati come segue:

- CATEGORIA I – Civili abitazioni;
- CATEGORIA II – Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto;
- CATEGORIA III – Sedi sportive di associazioni;
- CATEGORIA IV – Cinematografi e teatri;
- CATEGORIA V – Attività artigianali;
- CATEGORIA VI - Negozi commerciali non alimentari e delle rivendite di giornali;
- CATEGORIA VII – Negozi commerciali alimentari;
- CATEGORIA VIII – Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub;
- CATEGORIA IX – Alberghi con ristorante;
- CATEGORIA X – Alberghi senza ristorante;
- CATEGORIA XI – Banche ed istituti di credito, assicurazioni, studi professionali;
- CATEGORIA XII – Discoteche e night club;
- CATEGORIA XIII – Altro luogo di divertimento;
- CATEGORIA XIV – Distributori di carburanti;
- CATEGORIA XV – Attività industriali con capannoni di produzione;
- CATEGORIA XVI – Autorimesse e magazzini senza vendita diretta;
- CATEGORIA XVII – Campeggi ed agriturismi.

Per i locali od aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso.

Art. 10

(Modalità di ridefinizione delle classi di contribuenza)

La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto e delle indicazioni previste dal comma 2, dell'art. 68 del d. lgs. n. 507/93.

CAPO III – ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DI SUPERFICI E DI TARIFFE

Art. 11

(Esclusioni dalla tassa)

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come stabilito dall'art. 62, comma 2, del d. lgs. n. 507/93. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a 1,50 metri;
- c) parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del c.c. fermo restante l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
- d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti;
- e) terrazze scoperte e simili;
- f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- h) edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;
- b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, come stabilito dall'art. 62, comma 3, del d. lgs. n. 507/93.

Nei locali (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi e magazzini), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o

nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica una percentuale di riduzione di superficie del **40 per cento**.

All'individuazione in concreto delle superfici non tassabili e all'applicazione della riduzione percentuale sopra indicata si procede a seguito di richiesta scritta e documentata degli interessati, da cui risulti:

- planimetria con la superficie complessiva utilizzata e con l'eventuale ripartizione tra la parte tassabile e quella non tassabile ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
- il carattere di specialità, tossicità o nocività dei rifiuti prodotti;
- copia della documentazione (contratti, formulari) che attesti lo smaltimento con ditte autorizzate.

Art. 12 (Esenzioni)

Sono esenti dalla tassa i locali a disposizione delle istituzioni scolastiche statali e non statali purché autorizzate e vigilate dallo Stato o legalmente riconosciute o con presa d'atto Ministeriale a condizione che partecipino a progetti di educazione ambientale con particolare riferimento alla raccolta differenziata della carta a seguito di appositi atti deliberativi degli organi collegiali competenti e verifica, a consuntivo, dei progetti realizzati.

Art. 13 (Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio)

Per le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari assistenziali autogestiti, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli sub-affittati, con dichiarazione ISEE sotto €. 5.000 la tassa ordinaria è ridotta del **100 per cento**.

Per le abitazioni occupate da un nucleo familiare con dichiarazione ISEE compresa tra 5.001 e 6.500 € la tassa ordinaria è ridotta del **30 per cento**.

Per le abitazioni occupate da portatori di handicap (o aventi nel proprio nucleo familiare persone nella suddetta situazione), di proprietà e non, con invalidità totale, con una dichiarazione ISEE del nucleo familiare non superiore a 12.000 € la tassa ordinaria è ridotta del **100 per cento**.

Art. 14 (Tariffe per particolari condizioni di uso)

La tassa ordinaria viene ridotta nella misura sottoindicata nel caso di:

- a) abitazione con unico occupante ivi residente: **30 per cento**;
- b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di un ricorrente uso stagionale o non continuativo, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: **30 per cento**;
- c) come già ricordato per le abitazioni ubicate ad una distanza dal punto più vicino di conferimento superiore a 1.000 metri la tassa ordinaria è ridotta del **60 per cento**

Le tariffe per particolari condizioni d'uso, le esenzioni, le riduzioni, nonché le integrazioni e variazioni sono applicate dall'anno successivo a quello di richiesta.

L'agevolazione una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio tributi del Comune la denuncia prevista e la tassa decorrerà dal primo giorno

del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell'avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante autocertificazione.

Art. 15

(Riduzioni per specifici comportamenti virtuosi)

Il Comune premia tramite riduzioni tariffarie gli utenti che assumano comportamenti diretti a ridurre la produzione dei rifiuti o ad agevolarne la gestione e/o recupero, nei limiti delle seguenti casistiche:

a) ai contribuenti iscritti per utenze non domestiche, i quali dimostrino di avere continuativamente nel corso dell'anno avviato a recupero rifiuti assimilati, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero, è riconosciuta una riduzione del **20 per cento** della tassa dovuta per l'anno successivo;

b) ai contribuenti iscritti per utenze non domestiche, i quali dimostrino di avere continuativamente nel corso dell'anno autosmaltito, conformemente alla legge vigente, rifiuti assimilati nel luogo stesso di produzione dei rifiuti, è riconosciuta una riduzione del **20 per cento** della tassa dovuta per l'anno successivo;

c) ai contribuenti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato un'accertata minore produzione dei rifiuti oppure un pretrattamento volumetrico o selettivo che agevoli la gestione e/o il recupero da parte del gestore del pubblico servizio, è riconosciuta una riduzione del **20 per cento** della tassa dovuta per l'anno successivo;

d) ai contribuenti iscritti per utenze domestiche, i quali abbiano avviato il compostaggio dei rifiuti a mezzo appositi compostori è riconosciuta una riduzione del **20 per cento** della tassa dovuta per l'anno successivo alla verifica del corretto utilizzo del compostore (l'ufficio tecnico-ambiente a tale scopo fornisce entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco dei contribuenti che utilizzano i compostori); l'agevolazione sarà concessa su domanda dell'interessato.

Le agevolazioni relative ai commi suddetti, sono cumulabili fino a un massimo del **30 per cento**.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Art. 16

(Tassa giornaliera di smaltimento)

E' istituita ai sensi dell'art. 77 del d. lgs. 507/93 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente anche senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 30 per cento.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazioni occasionali, di durata non superiore a 8 ore effettuate in occasione di iniziative inerenti il tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione pubblica che non persegua fini di lucro;
- b) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati di uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, sempre che detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- c) le occupazioni occasionali per qualsiasi manifestazione pubblica promossa o patrocinata dal Comune, ovvero per le manifestazioni promosse da associazioni e comitati di cui agli art. 36 e 42 del codice civile, che non perseguano fini di lucro;
- d) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- e) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- f) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

CAPO V - PROCEDURE E SANZIONI

Art. 17

(Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione)

I soggetti indicati nell'art. 63 del d. lgs. 507/93 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.

L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sulla applicazione e riscossione del tributo, in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata. Lo stesso effetto produce la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata.

Art. 18

(Collegamento tra uffici)

Gli uffici comunali devono comunicare mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- ufficio anagrafe: il movimento immigrati, emigrati, formazione nuovi nuclei familiari, variazioni indirizzo, deceduti;
- ufficio tecnico: elenco delle concessioni edilizie, abitabilità, agibilità;
- ufficio attività produttive: estremi delle autorizzazioni rilasciate e D.I.A. presentate;
- ufficio polizia municipale: copia delle cessioni di fabbricato.

In occasione d'iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche comunque concernenti i locali e le aree interessate dalla tassa rifiuti, gli uffici sono tenuti ad invitare il contribuente a

provvedere alla relativa denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di presentazione della denuncia.

Art. 19

(Mezzi di controllo)

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del d. lgs. 507/93 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del d. lgs. stesso.

Art. 20

(Sanzioni)

Per le violazioni previste dall'art. 76 del d. lgs. 507/93 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al 3° comma dello stesso art. 76 relativamente all'applicazione della pena pecuniaria si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/81.

Art. 21

(Accertamento, riscossione e contenzioso)

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del d. lgs. 507/93.

Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal decreto legislativo 31/12/92 n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del d.p.r. 28/01/88 n. 43 e dell'art. 20 del d.p.r. 26/10/72 n. 638 e ss.mm.ii.

Art. 21 bis

(Riscossione diretta)

Gli importi dovuti per la TARSU, le relative addizionali, accessori e sanzioni, sono iscritti in appositi elenchi nominativi, sottoscritti dal responsabile del Tributo, e non vengono più iscritti nei ruoli cui all'art.72 del D.Lgs. n.507/93, poiché l'Ente gestisce la tassa in forma diretta.

La tassa di cui al comma 1) verrà riscossa mediante avvisi di pagamento annuali con l'indicazione del cespite, della tariffa applicata alla superficie imponibile e della somma da pagare, con allegato bollettino postale a valersi su specifico c/c postale intestato a: COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA – SERVIZIO DI TESORERIA – TARSU.

La tassa verrà posta in n.3 (tre) rate bimestrali.

La scadenza indicata nel bollettino avrà valenza quale termine ultimo di pagamento da effettuarsi in un'unica soluzione (termine 2° rata). In alternativa il contribuente potrà optare per il pagamento suddiviso in n.3 (tre) rate indicate nel bollettino stesso.

Per i casi di omesso, parziale, tardivo versamento del tributo riscosso in forma diretta, si applicano le sanzioni previste dall'art.13 del D.Lgs. n.471/1997. Il termine previsto per il pagamento è la data di scadenza delle singole rate comprese nell'elenco dell'anno di riferimento, mentre nel caso di omissione totale o decadenza del diritto di rateizzazione, il termine previsto è la data di scadenza della seconda rata, per l'intero importo.

Art. 22

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento entrerà in vigore ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

E' abrogato il precedente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con quanto stabilito nel presente Regolamento.

Le norme del presente Regolamento che risulteranno incompatibili con la normativa di legge sopravvenuta avente carattere vincolante sono da considerarsi tacitamente abrogate e sostituite dal nuovo dettato legislativo.

A decorrere dal 01/01/2012 si provvederà alla riscossione diretta della T.A.R.S.U.